

Lavori di manutenzione straordinaria per la ricostruzione di un muro di confine crollato, ubicato in Caiazzo (CE) alla Via Caduti sul Lavoro.

CIG: B4C7DF084E CUP: F79B24000160005

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento di lavori sotto la soglia comunitaria

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la nota prot. **209795** del **05.12.2024** con la quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36 (di seguito indicato come "Nuovo Codice");

INVITA

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n°36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50, comma 1 lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di utilizzo", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- c) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma Telematica TuttoGare.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto dei Lavori costituito dai seguenti elaborati:
 1. Relazione generale;
 2. Schema di contratto;
 3. Capitolato Speciale d'Appalto;
 4. Cronoprogramma;
 5. Computo metrico estimativo;
 6. Stima incidenza manodopera;
 7. Stima incidenza sicurezza;
 8. Elenco prezzi unitari;
 9. Piano di sicurezza e coordinamento;
 10. Quadro Tecnico Economico;
 11. Elaborati Grafici:
 - INQ.01 - Inquadramento Generale Edificio;
 - STRU.01 - Tipologia Muro a farsa e armatura;
 - STRU.02 - Schema completo Muro;
 - TAV. n. 1 - Inquadramento Territoriale Muro;

- TAV. n. 2 – Rilievo Fotografico Muro;
- TAV. n. 3 – Stato di Fatto Muro;
- TAV. n. 4 – Stato di Progetto Muro;
- TAV. n. 5 – Stato di Progetto Carpenteria Muro;

b) Lettera/Disciplinare di gara

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore e mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo sul sito <https://acercampania.tuttogare.it/>

I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettera/ Disciplinare di gara, e sono pubblicati almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi, in alcun caso, chiarimenti telefonici.

Non saranno fornite risposte alle richieste presentate con modalità diverse da quelle indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs n. 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente lettera/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dalla Stazione Appaltante, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento dei **Lavori di manutenzione straordinaria per la ricostruzione di un muro di confine crollato, ubicato in Caiazzo (CE) alla Via Caduti sul Lavoro** (CPV 45453000-7) come meglio specificato nella presente lettera.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n° **797** del **08/10/2024** ed avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del prezzo più basso avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a cinque, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del "Nuovo Codice".

L'importo complessivo a base di gara è pari a **€ 186.486,90** di cui:

- € 33.155,74 per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante;
- € 4.624,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Pertanto l'importo soggetto a ribasso ammonta ad Euro **181.862,77**

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: **CCNL EDILIZIA INDUSTRIA** siglato in data 03/03/2022.

Il corrispettivo è da considerarsi **a misura** ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni:

Categoria	Descrizione	Classifica	Importo €	%	Prev - Scorp	Subappaltabile
OG1	Edifici civili e industriali	I	€ 186.486,90	100,00 %	Prevalente	Si (max 49,99%)
TOTALE LAVORI			€ € 186.486,90	100,00 %		

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai sensi della Delibera ANAC n°528 del 15/11/2023, l'art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo n°36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Resta ferma, pertanto, la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

4. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Stazione Appaltante: ACER Agenzia Campana Edilizia Residenziale - via Domenico Morelli, 75 – 80121 Napoli

sito internet: www.acercampania.it

pec: acercampania@legalmai.it

Il responsabile del progetto (ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo. 36/2023 è **l'Arch. Monica Falardo**, mail **monica.falardo@acercampania.it**, in qualità di Responsabile del comparto manutentivo ove ricadono i lavori in oggetto ove ricadono i lavori in oggetto.

La documentazione tecnica è disponibile sul sito <https://acercampania.tuttogare.it/>.

La durata dei lavori è di **n°120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Questa Stazione Appaltante non ha stipulato alcun Protocollo di Legalità con la competente Prefettura.

In ogni caso saranno integralmente applicabili le norme previste dal Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011, pubblicato sulla GURI n°226 del 28/09/2011, come modificato dalla Legge n°161 del 17/10/2017.

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO G.

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO G.

L'esecuzione dell'intervento, pertanto, deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 5 e 6.

Gli operatori economici partecipano in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare di gara.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del "Nuovo Codice".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo. 165/2001.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "self clearing") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA**6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ**

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 65 del "Nuovo Codice", in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA **OG1** (In Classifica I o superiore).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui "tramite l'istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle

6.3 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI- AVVALIMENTO

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del Decreto Legislativo 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la Domanda di partecipazione e la Dichiarazione sui requisiti generali Allegato A alla Lettera-Disciplinare, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta Allegato B deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.69 comma 17 del Decreto Legislativo 36/2023 e dell'articolo 97.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione Allegato A indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del Decreto Legislativo 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorzziata

designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorzziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

In caso di Avvalimento, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del nuovo Codice:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla

SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Nuovo Codice";
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

7.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART. 99 DEL D. LGS 36/2023)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del "Nuovo Codice" attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo. 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

7.2. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1 è disponibile sul sito <https://acercampania.tuttogare.it/> all'interno della suddetta procedura. La modulistica per la partecipazione alla gara è presente all'interno dell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, il concorrente non è obbligato a prendere visione dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, poiché il progetto a base di gara ha tutti gli elementi utili alla formulazione dell'offerta.

Non è previsto alcun sopralluogo congiunto presso i luoghi interessati dalle lavorazioni, che sono ispezionabili autonomamente.

Non è previsto il rilascio dell'attestato di sopralluogo obbligatorio.

Nel MODELLO A il concorrente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali che possano avere influenza sull'esecuzione dell'appalto.

7.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso];
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli "Domanda di partecipazione" ed "Allegato A" predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del "Nuovo Codice".

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 101 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

7.4. SUBAPPALTI

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

Le Categorie scorponabili possono essere subappaltate integralmente.

Non vi sono lavorazioni per le quali non è ammesso il cosiddetto "subappalto a cascata".

In tal caso la disciplina dell'ulteriore subappalto è regolata sulla base delle modalità, requisiti ed obblighi previsti dall'articolo 119 per la disciplina "generale" del subappalto.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui "tramite l'istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorponabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)", che l'istituto del subappalto "necessario" o "qualificante" continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 104 comma 11.

7.5. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di spedizione della lettera-invito.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17, comma 5 del "Nuovo Codice".

Ai sensi dell'articolo 108 comma 10 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà viene indicata espressamente, potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace (articolo 18 comma 2).

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del Decreto Legislativo. 6 settembre 2011, n°159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

È da prevedersi anticipazione del 20% sul valore del contratto. Si applica in tal senso l'art. 125 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

7.6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 12 "Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del "Nuovo Codice" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

9. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del "Nuovo Codice", è il prezzo più basso.

Ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara (soglia di anomalia) saranno calcolati fino alla quarta cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023, il metodo di individuazione della soglia di anomalia è l'algoritmo previsto dal METODO A dell'allegato II.2 all'art. 54, comma 2 del Codice.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica TUTTOGARE, entro il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **23/12/2024**.

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

- "BUSTA AMMINISTRATIVA "
- "BUSTA ECONOMICA"

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico <https://acercampania.tuttogare.it/>.

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

Si precisa comunque che, ai sensi della Deliberazione A.N.AC. 3/4/2019 n. 276, la sottoscrizione del file "P7M", regolarmente effettuata secondo lo standard CADES è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore.

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica Appalti di questa stazione appaltante, entro il termine perentorio indicato al comma 1 del presente articolo.

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

- "Busta amministrativa"
- "Busta economica"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la Dichiarazione sui requisiti Allegato A (o il DGUE qualora sia pubblicato), la Domanda di partecipazione, l'Offerta economica Allegato B devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La Domanda di partecipazione, la Dichiarazione sul possesso dei Requisiti (Allegato A), l'offerta Economica (Allegato B) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione.

L'operatore presenterà dunque, ai sensi dell'articolo 91 del Nuovo Codice, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione) e firmato digitalmente, in alternativa all'Allegato A.

Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma sono comunque descritte all'interno della documentazione pubblicata all'interno della sezione "Istruzioni e Manuali" della piattaforma telematica.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

8.1. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La Busta "Amministrativa" contiene la "Domanda di Partecipazione", l'Allegato A contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella Busta Amministrativa, pertanto, devono pertanto essere contenuti:

1. Domanda di partecipazione (MODELLO A), redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato denominato "Domanda di Partecipazione". Essa è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato A alla presente Lettera/Disciplinare, e comunque contenere quanto previsto nello stesso.

Le dichiarazioni di cui all' Allegato A alla Lettera/ Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. È da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492).

Analoga previsione vale per l'Offerta Economica Allegato B, che potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'Allegato A è sottoscritto digitalmente.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione Allegato A (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A contiene l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre (o se il consorzio concorre con la propria struttura di impresa). L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.94 del Decreto Legislativo 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorzata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorzata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente

Nel caso di ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare l'Allegato A, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa.

- **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

L'operatore presenterà, ai sensi dell'articolo 91 del Codice, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione ed esecuzione) e firmato digitalmente.

Il Modello compilato e firmato digitalmente dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

- **RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

- **ATTESTAZIONE SOA in corso di validità**

- **DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIA' COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.**

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità di cui al punto 8.

I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c), d) del Decreto Legislativo 36/2023 devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti (contenuta nell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del Decreto Legislativo 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare (o in alternativa con il DGUE)

- **CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO**

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione Allegato A sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo. 82/2005;
- dichiarazione Allegato A che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o

della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo. 82/2005.

AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare oltre alla DOMANDA di PARTECIPAZIONE ed all'ALLEGATO A:

- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Nuovo Codice";
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "OFFERTA ECONOMICA", a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica.

Essa è compilata e sottoscritta digitalmente, utilizzando preferibilmente, l'allegato "Modello B – Offerta economica", ed è costituita dalla indicazione del prezzo complessivo offerto, con successiva indicazione del corrispondente ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta fino alla terza cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

Non si terrà conto di ulteriori cifre decimali successive alla terza, senza possibilità di arrotondamento alcuno.

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a zero.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Decreto Legislativo n. 36/2023, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione "offerta economica" da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 68 del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

13.1. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **30/12/2024**, dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte, a meno di rinvio.

Si precisa che per l'espletamento della presente procedura di gara non sono previste sedute pubbliche del Seggio di Gara, in base a quanto disposto dall'art. 25 del Decreto Legislativo n°36/2023, che non contempla alcuna fase pubblica di gara.

Tale principio è stato altresì confermato da un consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale l'utilizzo di una piattaforma informatica e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC) rendono l'iter di gara più sicuro garantendo l'inviolabilità e la segretezza delle offerte, nonché l'immodificabilità delle stesse.

Il seggio di gara è fin d'ora costituito dal RUP assistito da un testimone.

Il seggio di gara provvede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera/disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte;

La stazione appaltante si riserva comunque, nei limiti di cui all'articolo 99 del Codice, di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

13.2. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Successivamente, in seduta pubblica (che può espletarsi in piena continuità dopo l'esame della documentazione amministrativa), il Responsabile Unico del Progetto gara procederà all'acquisizione ed alla successiva apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei corrispondenti ribassi offerti.

Il Responsabile Unico del Progetto provvede all'apertura delle buste Telematiche "Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'individuazione della migliore offerta.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari o superiori a 5 (cinque) l'organo preposto alla valutazione procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia ai sensi dell'articolo 54 procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del METODO A descritto nell'allegato II.2.

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione alla medesima.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Ai sensi del Parere di precontenzioso ANAC n. 536 del 21/11/2023 - le cui conclusioni sono state confermare dalla sentenza del TAR Puglia, I, ord. 05/12/2023 n. 502 - nel caso in cui il ribasso offerto da un concorrente coincida con la soglia di anomalia calcolata con il

METODO A descritto nell'Allegato II.2, l'offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia andrà esclusa automaticamente insieme alle offerte di ribassi superiori.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un termine che sarà stabilito al massimo in tre giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il RUP procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Qualora il RUP, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, nella medesima seduta pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione) prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5 del Decreto Legislativo 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1 del Nuovo Codice il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dispone l'aggiudicazione, avviando le verifiche di legge mediante il FVOE 2.0.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) all'art. 18, comma 1 del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. È richiesta garanzia definitiva di cui all'articolo 53, comma 4 del Decreto legislativo n. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

per le ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 18 del Codice e dall'articolo 55, comma 2;

nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3 del "Nuovo Codice".

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

16. CAUSE DI ESCLUSIONE

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

- sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura.
- in caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19/04/2017).
- sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale.
- sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio).
- sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente.
- sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
- sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal Decreto Legislativo 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

- sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n. 1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente);

2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

- mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;
- dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

17. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

18. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, a sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n°196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame l'offerta.

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n°196/03.

Titolare del trattamento è la SOC. COOP. STUDIO A.M.I.C.A. (Asset Modernizzazione Informatica Contratti Appalti) con sede in San Donaci (BR) alla Via Giordano n°56 (Partita IVA 01850570746), fornitrice della piattaforma di e-procurement TUTTOGARE utilizzata per l'espletamento della presente procedura di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Monica Falardo